

Verbale di Intesa

Art. 43 e relativa “Dichiarazione delle Parti” del CCNL 22 febbraio 2017 – Applicazione delle disposizioni inerenti alla trasmissione della certificazione medica

Il giorno 21 febbraio 2018

Tra La Delegazione di Trattativa ANIA e

le Segreterie Sindacali Nazionali di FIRST-CISL, FISAC-CGIL, FNA, SNFIA e UILCA

Premesso che

- in sede di sottoscrizione del CCNL 22 febbraio 2017 (e relativi allegati) applicabile al personale dipendente non dirigente del settore assicurativo le Parti firmatarie – in considerazione delle nuove procedure di rilascio dell’attestazione di malattia mediante il sistema SAC, delle disposizioni contenute nelle circolari al riguardo emanate dall’INPS e tenuto anche conto delle recenti pronunce della Corte di Cassazione in materia – avevano convenuto di definire, nell’ambito del disposto dell’art. 43 del predetto CCNL, termini e modalità operative più aderenti alle suddette disposizioni, da seguirsi da parte dei lavoratori in ordine alla trasmissione all’azienda della prevista certificazione medica;
- sulla base delle disposizioni a tal motivo recate dalla “Dichiarazione delle Parti” (inserita in calce al predetto art. 43 del CCNL) sono tuttavia emerse – in particolare per quanto attiene al corretto allineamento delle previgenti disposizioni contrattuali alle predette indicazioni dell’INPS - interpretazioni diverse tra le Parti sottoscrittrici del CCNL medesimo, che sono state illustrate alle imprese ed ai lavoratori con rispettive comunicazioni da parte dell’ANIA e delle OO.SS.;
- permangono intendimenti diversi attribuiti dalle Parti alla “Dichiarazione” in parola e che a tal motivo le OO.SS., sul presupposto di pervenire comunque ad un chiarimento definitivo della questione, hanno prospettato all’Associazione l’opportunità di individuare una soluzione che eviti l’insorgere di contenziosi nelle sedi aziendali;
- l’ANIA, in un’ottica costruttiva ed in via temporanea, ha espresso la propria disponibilità in tal senso, al fine anche di evitare, a fronte di diversità di interpretazioni, criticità sul piano attuativo.

Tutto ciò premesso e con riferimento al combinato disposto dell’art. 43 del CCNL 22/02/2017 e della relativa “Dichiarazione delle Parti”, si è stabilito quanto segue:

1. in via temporanea e fino alla scadenza del vigente CCNL del 22.02.2017, il lavoratore sarà tenuto a trasmettere (con le nuove modalità telematiche) la relativa certificazione medica entro il 2° giorno di malattia, laddove detta assenza abbia una durata superiore a due giorni;
2. le Parti si impegnano a pervenire, entro la suddetta scadenza contrattuale, ad una esaustiva definizione della materia, con un chiaro coordinamento tra le richiamate regolamentazioni recate dall’INPS e le citate disposizioni contrattuali;
3. in mancanza di accordo, a decorrere dalla data di scadenza del CCNL 22.02.2017, la materia della certificazione medica, anche con riferimento agli obblighi di trasmissione a carico del lavoratore, sarà regolamentata dalla menzionata “Dichiarazione delle Parti” in calce al predetto art. 43 del CCNL, ferme le rispettive posizioni delle Parti;
4. ove intervenissero nel frattempo ulteriori chiarimenti da parte dell’INPS, nuove disposizioni di legge in materia o ulteriori problematiche in sede di attuazione delle norme in parola, le Parti ne faranno oggetto di esame in un apposito incontro al fine di valutarne gli impatti sulla regolamentazione stabilita con la presente Intesa.

Letto, confermato e sottoscritto

Delegazione di Trattativa ANIA

Segreterie Sindacali Nazionali di FIRST-CISL, FISAC-CGIL, FNA, SNFIA e UILCA